

AI COMPAGNI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI



L'organizzazione e il controllo delle operazioni di voto rappresentano l'atto conclusivo della campagna elettorale e vanno condotte con estrema serietà.

I compagni componenti il seggio debbono salvaguardare il rispetto della volontà dell'elettore e la tutela dei voti ottenuti dal Partito avvalendosi delle disposizioni di legge.

La conoscenza di alcune norme fondamentali relative allo svolgimento delle elezioni può essere importante al fine di svolgere con correttezza il delicato compito assegnato;

NB. Le disposizioni riportate nel presente opuscolo sono state stralciate dalle "ISTRUZIONI PER GLI UFFICI ELETTORALI DELLE SEZIONI" che può essere consultata in ogni seggio.

CALENDARIO DELLO SCRUTATORE E DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA

Sabato ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale del seggio. Devono essere presenti sia gli scrutatori che i rappresentanti di lista. È bene che si trovino all'insediamento dell'ufficio elettorale anche alcuni elettori anziani e alcuni giovani elettori perché nel caso qualche scrutatore sia assente sia possibile sostituirlo con gli elettori presenti. Ricognizione della sala, inizio della autenticazione delle schede e loro chiusura nell'apposita cassetta, annotazioni sulle liste per gli ammessi a votare nei luoghi di cura, ecc. Attenzione che non vengano sottratte schede. «Nessuno si può allontanare dalla sala durante le operazioni di autenticazione».

(par. 29)

Domenica ore 6

Inizio delle operazioni nel seggio per la timbratura delle schede elettorali. Debbono essere presenti sia gli scrutatori che i rappresentanti di lista che controlleranno l'integrità dei sigilli apposti la sera precedente.

Terminate tali operazioni, non oltre le ore 8, avranno inizio le operazioni di voto.

(par. 40)

Domenica ore 22

Chiusura delle operazioni di voto della prima giornata. Il presidente del seggio assieme agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista deve sigillare le urne e le cassette contenenti le schede elettorali, il bollo e il verbale: deve apportare i sigilli alle finestre e alle porte d'ingresso nel seggio. Sui sigilli devono apporre la firma scrutatori e rappresentanti di lista (almeno uno dei nostri compagni deve firmare). Le forze di polizia devono fare vigilanza stando fuori di esso. I rappresentanti di lista possono trattenersi all'esterno della sala di votazione durante le ore nelle quali rimane chiusa.

(par. 68)

Lunedì ore 7

Ricostituzione del Seggio. Constatata l'integrità dei sigilli si riprendono le operazioni di voto. Devono essere puntualmente presenti sia gli scrutatori che i rappresentanti di lista; e nessuno si allontani: perché molti dei brogli si verificano proprio il lunedì.

(par. 69)

Lunedì ore 14

Chiusura delle operazioni di voto ed inizio immediato delle operazioni di scrutinio.

(par. 70)

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, 5 scrutatori e di un segretario (paragrafo 1).

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente. Tre membri dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. (art. 1)

TUTTI I MEMBRI DELL'UFFICIO SONO CONSIDERATI, PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, PUBBLICI UFFICIALI DURANTE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI. (par. 1)

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

È nominato dal Presidente della Corte d'Appello (par. 4/5/6)

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

È sostituito dal Vice Presidente del seggio in caso d'assenza temporanea o di impedimento durante le operazioni elettorali.

Sovrintende e dirige tutte le operazioni elettorali.

Si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti e sull'attribuzione o meno dei voti contestati.

Deve però sentire sempre il parere degli scrutatori prima di prendere ogni decisione.

Non può impedire che vengano scritti a verbale i pareri e le proteste degli scrutatori e dei rappresentanti di lista su ogni questione.

Non può indicare ad alcun elettore il partito per cui deve votare o comunque fare propaganda politica.

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

(par. 13)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere.

Assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio.

Provvede, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori.

Non può esprimere alcun parere sulle questioni in discussione.

Se rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 20.000 lire.

GLI SCRUTATORI

Sono nominati dalla commissione elettorale comunale e la nomina deve essere loro notificata non oltre il sesto giorno precedente le elezioni.

LE FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI

(par. 9/10)

- 1** Controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio.

- 2** Essere interpellati dal Presidente prima di ogni decisione.

- 3** Presentare proposte per il migliore andamento delle votazioni.

- 4** Far sì che tutte le questioni controverse vengano risolte nel rispetto della legge senza danno per una parte e vantaggio di un'altra.

- 5** Opporsi a qualsiasi irregolarità da chiunque tentata o commessa anche da parte del Presidente.

- 6** Far porre a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengono opportuno anche se contrasta con la decisione del Presidente.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Designati dai delegati di lista o dai delegati dei candidati, possono presentarsi direttamente ai presidenti delle Sezioni il sabato pomeriggio o la domenica mattina *PRIMA* che abbiano inizio le operazioni di voto. (par. 19)

FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA

- 1) assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale
- 2) fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni
- 3) apporre la propria firma sulla chiusura delle urne e sui plichi del seggio

I RAPPRESENTANTI DI LISTA SONO AUTORIZZATI A PORTARE "UN BRACCIALE O ALTRO DISTINTIVO" CON RIPRODOTTO IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA O DEL CANDIDATO. (par. 20)

Gli scrutatori e i rappresentanti di lista facciano valere la loro opinione in modo corretto e fermo e mettere a verbale, caso per caso, le eventuali divergenze con la decisione del Presidente.

CHI HA DIRITTO DI VOTARE

HA DIRITTO DI VOTARE «CHI È ISCRITTO NELLE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE» (par. 46)

In aggiunta possono votare:

Chi presenta una sentenza che lo dichiara elettore del Comune (art. 39).

I membri del seggio, i rappresentanti di lista e dei candidati, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio al seggio, purché iscritti nelle liste del Comune, anche se in altra sezione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL VOTO

- 1** Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale.

- 2** Consegna della scheda o delle schede a secondo che la votazione si svolga per una, per due o per tre elezioni (regionali, provinciali e comunali).

- 3** Il Presidente, legge ad alta voce, il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario trascrive sull'apposita colonna della lista elettorale accanto al nome dell'elettore.

- 4** Una volta votato, il Presidente verifica l'identità della scheda, confronta il numero scritto sull'appendice e pone la scheda nell'urna.

- 5** Uno dei membri accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna della lista.

ACCESSO ALLA SALA DI VOTAZIONE

(par. 47)

- 1** Possono entrare nella sala di votazione soltanto:
Gli elettori che presentano il certificato di iscrizione nella sezione stessa.

- 2** Gli elettori per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito.

- 3** I delegati di lista o di candidati..

- 4** Le forze di polizia soltanto su richiesta motivata del Presidente o di tre scrutatori.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI

L'elettore deve essere anzitutto identificato. La identificazione può avvenire nei modi indicati.

1 Mediante la esibizione di uno dei documenti qui sotto indicati.

2 Per l'attestazione di uno dei membri del seggio.

3 Per attestazione di un elettore del Comune «noto» al seggio, e cioè conosciuto almeno da un membro della Sezione o che sia già stato ammesso a votare nella Sezione stessa.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano uno dei seguenti documenti:

A) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

B) tessera di riconoscimento rilasciata dalla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

C) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale purché munita di fotografia.

LO SCRUTINIO

Il presidente procede al sorteggio di:

- uno scrutatore che assieme al segretario registrerà i voti;
- uno scrutatore (escluso il vice presidente) che dovrà estrarre le schede dall'urna. (par. 75)

Dopo aver sigillato le urne contenenti le schede della Regione, Provincia e Comune, il presidente dà inizio allo scrutinio esaminando una alla volta le schede estratte dall'urna che gli altri componenti il Seggio, dopo averne preso visione, riporranno nell'apposita scatola. **IL PRESIDENTE ASSEGNA PROVVISORIAMENTE I VOTI** leggendoli ad alta voce. (par. 79)

Terminato il primo scrutinio, si procede con gli stessi criteri per gli altri. (par. 89)

**DURANTE LO SCRUTINIO NESSUN COMPONENTE IL SEGGIO PUO' ALLONTANARSI
LE SCHEDE POSSONO ESSERE TOCCATE SOLO DAI COMPONENTI IL SEGGIO (par. 88)**

Gli elettori del seggio possono assistere alle operazioni di scrutinio.

LO SCRUTINIO:

VALIDITÀ

Voto di lista

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di 4.

Le preferenze si esprimono nominativamente o con numeri nelle righe a fianco del contrassegno votato. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria. Es.: il cognome di Tizio, candidato D.P. scritto accanto al simbolo della DC o ad altro simbolo.

Inoltre occorre tenere presente i seguenti altri casi previsti dalla legge:

1° CASO «Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata».

2° CASO «Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata».

UN ESEMPIO Sulla scheda vi sono:

un segno sul simbolo D.P. e scritto, accanto al simbolo D.P. il cognome di Sempronio, che è però candidato del Partito Radicale o di altro partito.

È valido il voto di lista per D.P. ma nullo invece il voto di preferenza per Sempronio.

3° CASO «Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti»

UN ESEMPIO Sulla scheda vi sono:

nessun segno sui simboli:

il cognome di Tizio, che è candidato della lista D.P.

Vale un voto di lista per D.P., e un voto di preferenza per Tizio.

4° CASO «Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»

UN ESEMPIO Sulla scheda vi sono:

un segno sul simbolo di D.P. e un segno sul simbolo del PSI (o su altro simbolo); inoltre il cognome di Tizio, candidato della lista D.P.

È valido soltanto il voto di lista per D.P. e quello di preferenza per Tizio.

5° CASO «Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle».

UN ESEMPIO Sulla scheda vi sono:

nessun segno sui simboli:

6 cognomi di candidati di D.P.

Vale un voto di lista per D.P. Tra le preferenze, valgono soltanto le prime.

6° CASO «Le preferenze espresse in numeri sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato» (articolo 58, primo comma).

UN ESEMPIO Sulla scheda vi sono:

un segno sul simbolo di Democrazia Proletaria i numeri 1, 5 e 7 scritti sulle righe accanto al simbolo della DC o ad altro simbolo.

Vale il voto di lista per D.P. nulle invece sono le preferenze.

NULLITÀ DEI VOTI

- 1** Irregolarità della scheda. — Quando la scheda non è quella prescritta o non porta il bollo della Sezione o la firma dello scrutatore.
- 2** Segni artificiosi di riconoscimento. — Quando la scheda reca scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
- 3** Impossibilità di identificare la lista o il candidato prescelto. Quando, per esempio, non sia stato espresso il voto per alcuna lista o per alcun candidato, oppure vi sono segni tali che non permettono di individuare la volontà dell'elettore.

Oltre alle norme generali precedenti, occorre tener presente, agli effetti della validità o nullità di voti, le norme particolari già ricordate.

PER EVITARE LA SOSTITUZIONE, GLI SCRUTATORI DEVONO ESSERE PUNTUALI ALL'ORA DELLA COSTITUZIONE DEL SEGGIO (ORE 16 DEL SABATO) ED ANCHE ALLA RIAPERTURA (ORE 6 DELLA DOMENICA, ORE 7 DEL LUNEDÌ)

Art. 119 (2)

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 49)

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

(2) Vedasi anche l'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178 (pag. 171).